

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 33/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente Società Eegis Media Italia s.p.a. di Milano chiede l'annullamento degli avvisi in oggetto coi quali l'ufficio, accogliendo le tesi dei PVC della Guardia di finanza, contesta;

- l'indebita detrazione IVA in relazione alle fatture emesse dalla ricorrente nei confronti delle Società del Gruppo controllate per € 2.587.211,14.

- l'omessa contabilizzazione di ricavi, costituiti da compensi per "diritti di negoziazione" per € 1.005.600,00 su documento extracontabile in quanto contabilizzati come percepiti dai Concessionari

- la deduzione di costi non inerenti per € 455.829,57 consistenti a parte delle spese per servizi di coordinamento prestati da Società Britannica facente capo alla Capogruppo Aegis Group Plc e dalla stessa riaddebitati alla ricorrente

Espone di aver depositato all'Ufficio, precedentemente alla notifica degli accertamenti, memoria con la quale dimostrava la regolarità del proprio comportamento tenuto ai fini IVA dalle varie Società del Gruppo in relazione ai "diritti di negoziazione".

L'Ufficio non ha dato alcun riscontro a tali memorie emettendo gli avvisi in esame che recepiscono pienamente i rilievi attinenti l'indebita detrazione IVA in relazione alle fatture emesse dalla ricorrente nei confronti delle Socie del Gruppo controllate per € 2.587.211,14 e l'omessa contabilizzazione di ricavi, costituiti da compensi per "diritti di negoziazione", per € 1.005.600,00 su documento extracontabile, in quanto contabilizzati come percepiti dai Concessionari.

Per quanto concerne la deduzione di costi non inerenti per € 455.829,57 consistenti a parte delle spese per servizi di coordinamento prestati da Società Britannica facente capo alla Capogruppo Aegis Group Plc e dalla stessa riaddebitati alla ricorrente, l'Ufficio riprende a tassazione tali costi ai fini IRAP e IVA.

Premette che la struttura dell'avviso di accertamento contiene diverse tipologie di riprese attinenti vizi formali e sostanziali afferenti la detraibilità dell'IVA attinente i "diritti di negoziazione" fatturati dalla ricorrente Aegis alle Società controllate, la pretesa dei maggiori ricavi ai fini IRAP afferenti la pretesa omessa fatturazione di costi riaddebitati dalla Società Britannica alla Aegis ai fini IRAP e IVA.

Eccependo ampiamente ogni singola ripresa, rileva in diritta:

- l'illegittimità degli avvisi d'accertamento in oggetto nella parte relativa al disconoscimento della detraibilità dell'IVA anche in relazione al mancato contraddittorio dell'Ufficio conseguente alla mancata valutazione della memoria prodotta

- l'illegittimità del disconoscimento della detraibilità dell'IVA per eccesso di potere nella forma sintomatica della contraddittorietà

- l'illegittimità degli accertamenti nella parte in cui viene disconosciuta la detraibilità dell'IVA relativa ai diritti di negoziazione, in quanto viziato nella parte motiva

- l'infondatezza della pretesa all'indetraibilità dell'IVA sui diritti di negoziazione erogati dal Concessionari ad Aegis (peraltro da questa riconosciute alle Società controllate) in quanto gli stessi (diritti) hanno "natura di corrispettivi di prestazione di servizi", indi assoggettati ad IVA direttamente

- l'illegittimità degli accertamenti nella parte in cui l'Ufficio formula la pretesa ai fini IRAP sulla mancata/omessa contabilizzazione di ricavi nell'esercizio di competenza, ponendo i

rilievi in vizio da eccesso di potere nella forma della contraddittorietà dell'azione accertativa, dei sostanziale radicale difetto di motivazione e dell'infondatezza della stessa

- l'illegittimità degli accertamenti nella parte in cui l'Ufficio, escludendo un contraddittorio anticipato con la ricorrente, non rileva ai fini IRAP e IVA la parte dei costi di coordinamento riaddebitati alla Società, contestando per la prima volta l'omessa registrazione/fatturazione dei ricavi

In data 08.04.2011 la Direzione Provinciale 1° di Milano dell'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzione preliminarmente precisando che la ricorrente Aegis Media Italia s.p.a. è la Società italiana del Gruppo Aegis (di rilevanza mondiale) che svolge sia attività operativa che di "intermediate holding" per le altre Società italiana operative del Gruppo, ovvero delle controllate.

L'attività di tipo consulenziale svolta dalle varie Società del Gruppo, denominate Centro Media, riguarda il settore della pianificazione e controllo delle uscite pubblicitarie, e di quant'altro di ausiliario, estendendo l'attività stessa anche all'acquisto dello spazio pubblicitario dai Concessionari di pubblicità per conto dai clienti inserzionisti su qualsiasi tipologia di mezzo pubblicitarie, in essere sul mercato (televisione, radio, affissioni, etc.)

I Centri Media (Società del gruppo controllate da Aegis) effettuano anche prestazioni di servizi a favore del Concessionari, quali procacciamento di clientela, a fronte dei quali quest'ultimi riconoscono "diritti di negoziazione", ovvero un corrispettivo denominato anche coi termini di overcommission - premi d'impegnativa diritti di negoziazione.

La Aegis Media italiana s.p.a., quale capogruppo per le Società del Gruppo che agiscono come Centri Media, agisce come "centro di ricavo per la raccolta dei "premi" impegnativa che le Concessionarie di pubblicità elargiscono agli stessi Centri Media, provvedendo a ripartire la quota di loro spettanza alle controllate in funzione del fatturato realizzato o, in taluni casi, distribuendo gli stessi premi al cliente finale.

Il merito della ripresa dell'indebita detrazione IVA di € 2.587.211,00 è in relazione alla prassi commerciale di elargizione dei "premi" verso i clienti a diverso titolo che i verificatori della G. di F, in PVC del 03.07.2007 pongono distintamente quali "premi dipendenti da uno specifico obbligo" e "premi slegati da controprestazioni".

Per l'Ufficio non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione del recupero tra quanto rilevato dai verificatori e quanto esposto in avvisi di accertamento:

- Aegis ha emesso fatture sui contratti stipulati con le Concessionarie, assoggettando ad IVA entrambi i tipi di "premi" (condizionati e incondizionati) i contratti, analizzati singolarmente per ciascun anno d'imposta, hanno evidenziato che la pattuizione dei premi "incondizionati" non sono subordinati ad alcuna prestazione da parte di Aegis e, pertanto, sono stati ritenuti in accertamento non assoggettabili ad IVA, la cui diversa natura è confermata dalle dichiarazioni rilasciate da Aegis nelle conclusioni ispettive (foglio 2 del PVC)

L'Ufficio espone che per ti "riconoscimento dei premi" la Società ricorrente ha adottato due trattamenti fiscali IVA alle medesime operazioni contabili, ossia:

- per la restituzione dei premi ai clienti del Centri Media (Società del gruppo) ha emesso "note di credito fuori campo IVA" ex art. 2 D.P.R. n. 633/72

- per la restituzione diretta dei premi ai Centri Media la ricorrente Aegis ha ricevuto dalle controllate "fatture imponibili IVA" per complessivi imponibili € 12.936.055,71 ed imposta IVA di € 2.587.211,14.

Sul recupero di cui al rilievo ai fini IRAP attinente costi non inerenti per € 455.829,57 che ha poi determinato l'omessa registrazione dai quali deriva la maggior IVA da versare per € 91.165,91 nel mentre la parte ricorrente eccepisce la contraddittorietà degli argomenti sul recupero venutosi a creare per il mancato esame in contraddittorie, l'Ufficio espone che i costi in esame sono relativi ad operazioni poste in essere tra imprese residenti in Paesi esteri ed appartenenti alla Capogruppo Aegis Group Plc e dalla stessa riaddebitati solo alla ricorrente. Pertanto per l'Ufficio il recupero è fondato atteso che i costi in questione sono quelli addebitati dalla casa madre britannica e relativi a servizi di cui hanno beneficiato tutte le Società del Gruppo operanti in Italia nel business Centri Media.

Avendo ricevuta notifica in data 06.09.2011 della cartella di pagamento n. 068 2011 3780488000 dal Concessionarie Equitalia Esatri la Società ricorrente in data 30.09.2011 deposita istanza di sospensione del pagamento, che viene accolto con Decreto del presidente n. 237/03/11 del 10.10.2011

In data 12.01.2012 la Società ricorrente produce memoria con la quale produce copie di Sentenze delle Commissioni Tributarie provinciali e Regionali di Milano e Roma emesse in relazione ai rapporti sussistenti tra gli stessi Centri Media del Gruppo Aegis e altri Concessionari che annullavano gli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2002, 2003 e 2004

Sulla infondatezza della protesa esercitata dall'A.F. ai fini IVA derivante dal riconoscimento quali corrispettivi dei diritti di negoziazione la Società informa che la stessa Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate ha effettuato una verifica generale per l'anno 2007 esaminando la copiosa documentazione riguardante la contestazione qui in giudizio in esito della quale non ha formulato alcun rilievo sull'annualità 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, dopo aver ascoltato le parti ed alla luce dei fatti e della documentazione presentata, osserva che la pretesa fiscale si basa sull'assunto della imponibilità, ai fini delle imposte dirette ed indirette, delle somme corrisposte quali prestazioni di servizi dalle Concessionarie ai Centri Media (Società del gruppo controllate da Aegis) consistente in procacciamento di clientela, a fronte dei quali contrattualmente è riconosciuto il "diritto di negoziazione", alimenti denominato coi termini di overcommission - premi d'impegnativa - diritti di negoziazione.

L'attività svolta dalla ricorrente Aegis risulta di tipo consulenziale svolta anche dalle varie Società del Gruppo denominate Centro Media, e riguarda il settore della pianificazione e controllo delle uscite pubblicitarie, e di quant'altro di ausiliario, estendendo l'attività stessa anche all'acquisto dello spazio pubblicitario dai Concessionari di pubblicità per conto dei clienti inserzionisti su qualsiasi tipologia di mezzo pubblicitario in essere sul mercato (televisione, radio, affissioni, etc)

La Aegis Media Italiana s.p.a., quale capogruppo per le Società del Gruppo che agiscono come Centri Media, agisce come "contro di ricavo per la raccolta dei "premi" impegnativa che le Concessionarie di pubblicità elargiscono agli stessi Centri Media, provvedendo a ripartire la quota di loro spettanza alle controllate in funzione del fatturato realizzato o, in taluni casi, distribuendo gli stessi premi al cliente finale.

L'Agenzia delle Entrate negli accertamento in esame sostanzialmente argomenta le riprese attinenti vizi formali e sostanziali afferenti la detraibilità dell'IVA sui "diritti di negoziazione" fatturati dalla ricorrente Aegis alle Società controllate e la pretesa dei maggiori ricavi ai fini IRAP afferenti la pretesa omessa fatturazione di costi riaddebitati della Soci Britannica alla Aegis ai fini IRAP e PIA, evidenziando:

- che la fattispecie delle prestazioni non è configurabile come un impegno contrattuale relativo ad obbligazioni di fare, non fare o permettere
- dalla dichiarazione raccolta nel corso delle operazioni di verifica presso la ricorrente verrebbe confermata l'inesistenza di operazioni imponibili
- l'assimilabilità delle "overcommission" ai "premi di fine anno", di cui alla Sent. Cass. n. 5006/2007 con la quale veniva statuito che rimangono estranee al campo di applicazione dell'IVA le cessioni monetarie relative ai premi di fine anno elargiti ai propri clienti, in quanto tali operazioni non possono essere assimilate ad "abbuoni o sconti, previsti contrattualmente", e che spetta al contribuente che vanta il diritto alla detrazione d'imposta dimostrare che tali operazioni sono inerenti all'esercizio d'impresa

In merito il Collegio osserva in primo luogo che, in assenza di specifiche norme fiscali che regolano la materia, sono da considerarsi operanti le disposizioni del codice civile, artt. 1325 e 1350, per cui la forma dei contratti è libera. Nel caso in esame le parti contrattualmente hanno assunto accordi preventivi sui diritti di negoziazione, costituenti peraltro anche la attività di tipo consulenziale intesa al procacciamento di clientela quale prestazione di servizi a favore dei Concessionari.

La natura onerosa, ovvero il corrispettivo, dei "diritti di negoziazione" corrisposti ad Aegis risulta sia dall'esame della prassi dei rapporti commerciali in corso nel settore della diffusione pubblicitaria che dalle circostanze fattuali che caratterizzano in caso concreto.

La natura di corrispettivo propria dei predetti "diritti di negoziazione" è stata riconosciuta dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in proprio studio di indagine conoscitiva sul sistema televisivo sulla raccolta pubblicitaria, ha avuto modo di rilevare che le "overcommission" sono una forma di remunerazione dei Centri Media corrisposta dai Concessionari nell'ambito dell'attività di negoziazione degli spazi pubblicitari.

La Aegis Media italiana s.p.a., quale capogruppo per le Società del Gruppo agenti come Centri Media, agisce come "centro di ricavo per la raccolta dei "premi" impegnativa che le Concessionarie di pubblicità elargiscono agli stessi Centri Media, provvedendo a ripartire la quota di loro spettanza alle controllate in funzione del fatturato realizzato o, in taluni casi, distribuendo gli stessi premi al cliente finale.

Pertanto sostanzialmente il "diritto di negoziazione" consiste nel servizio di procacciamento di clientela remunerato con compensi finalizzati ad incentivare l'incremento delle vendite delle Concessionarie e rientra nell'ambito delle prestazioni imponibili in quanto correlato ai risultati ottenuti.

Le modalità di riconoscimento e di quantificazione di tali diritti risultano formalizzate nell'accordo tra i Centri Media e i Concessionari, che espressamente indica che il pagamento del compenso rappresenta il corrispettivo per l'adempimento della prestazione consistente nel procurare alla concessionaria la vendita di spazi pubblicitari in numero pari o superiore ad una predeterminata soglia.

La natura di "corrispettivi di prestazione di servizi" dei diritti in argomento trova conferma nel trattamento fiscale al quale i medesimi sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, configurato dalla ritenuta d'acconto dovuta e assolta per i rapporti di commissione, agenzia, etc. ex art. 25 bis del D.P.R. n. 600/73.

Quanto all'efficacia della dichiarazione raccolta nel corso dell'attività d'indagine ispettiva il Collegio osserva che trattasi di dichiarazione del tutto generica, riportata senza alcun riferimento al contesto in cui è stata rilasciata, non idonea ad essere positivamente utilizzata ed apprezzata sul piano probatorio al fine di escludere l'onerosità della corresponsione.

Il Collegio prende atto altresì che l'infondatezza della pretesa ai fini IVA derivante dal riconoscimento quali corrispettivi dei diritti di negoziazione, oltre che da giurisprudenza di questa Commissione Tributaria (come da Sentenze allegate alla memoria di parte), è stata riconosciuta dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate che sulla verifica generale effettuata per l'anno 2007 non ha formulato alcun rilievo

In considerazione di quanto esposto il Collegio ritiene che i ricorsi riuniti debbano essere accolti con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa in relazione alla particolarità della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.